

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Luisa Degiampietro

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 1 del 12/03/2020, con il quale sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti dell'ente e le modalità operative di gestione della fase 1 dell'emergenza.

Ricordato che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020, con il quale si è dato avvio alla così detta "Fase 2", con la previsione di una ripartenza delle attività commerciali ed economiche, già a partire dal 27 Aprile e progressivamente in maniera più ampia dal 4 Maggio in poi, sono state mantenute ferme per la pubblica amministrazione le previsioni indicate dall'art. 87 del D.L. 18/2020.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 17/05/2020, con il quale vengono ulteriormente autorizzate avvio di attività con decorrenza dal 18 maggio, ovvero con le diverse decorrenze indicate nel DPCM stesso in relazione a diverse attività.

Richiamata la direttiva 3/2020 della Funzione pubblica, nella quale, a fronte dell'avvio della c.d. "Fase 2", viene previsto che le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.

Visto l'art. 241 "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile", dello schema di D.L. c.d. Rilancio, secondo cui, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni pubbliche adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali.

Richiamata la L.P. 13 maggio 2020 nr. 3.

Ravvisata la necessità con il presente provvedimento di dare attuazione alle disposizioni succitate. Tutto ciò premesso,

Visto il Capo II del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm. e di esso in particolare l'art.126, comma 8 e art. 128 del medesimo.

Viste le deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 dd. 07.01.2020 con le quali è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022 e suoi allegati.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii.

Sentito il parere favorevole del Vice Segretario – attualmente con funzioni di Segretario;

Visto lo statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme, e in particolare l'art. 21.

DECRETA

1. La parziale riapertura al pubblico degli uffici della Comunità, da attuarsi esclusivamente **previo appuntamento con il responsabile/incaricato della specifica pratica**. L'accesso avverrà secondo le seguenti modalità:

- la porta di ingresso all'edificio rimane chiusa chiave;
- gli cittadini/utenti con appuntamento suonano al campanello e si identificano precisando il nome del funzionario/incaricato con cui hanno appuntamento, che verrà informato e provvederà personalmente all'accesso;
- i visitatori accedono esclusivamente con mascherina, sono tenuti a sottoscrivere un modulo attestante le condizioni di salute ed a trattenersi, per lo stretto tempo necessario accedendo solo al locale indicato dall' incaricato interno, e saranno infine

riaccompagnati alla porta dal funzionario/incaricato stesso. Ulteriori protocolli operativi potranno essere rilasciati internamente, in relazione all'andamento degli appuntamenti, nel rispetto delle regole sopra indicate.

1. I cittadini/utenti continuano, in via prioritaria, a contattare gli uffici telefonicamente, o a mezzo email, e solo nei casi di effettiva ed assoluta necessità, con accesso diretto nel rispetto di quanto indicato al precedente punto.

2. Il rinvio di tutte le riunioni, sopralluoghi, colloqui, ecc.. salvo la loro assoluta indifferibilità per danno irreparabile all'utente viene per ora confermato.

3. Le attività indifferibili da rendere in presenza sono relative a:

- protocollazione degli atti, (segreteria e servizio socio-assistenziale)
- gestione di procedimenti che hanno ad oggetto prestazioni socio-assistenziali, l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, per la parte non attuabile da remoto;
- organizzazione di iniziative culturali/educative nel rispetto dei limiti di volta in volta stabiliti dalla legge/decreti ecc., limitatamente alle attività non attuabili da remoto;
- attività amministrative /contabili di supporto, se non attuabili da remoto.
- servizi di assistenza domiciliare e monitoraggio giornaliero agli utenti degli alloggi protetti ed eventuali attivazioni di prestazioni essenziali di igiene personale da erogare presso il centro servizi.

1. Di stabilire i seguenti indirizzi ai Responsabili di servizio con obbligo a tutti i dipendenti, di osservarli scrupolosamente a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali:

- il ricevimento del pubblico dovrà avvenire con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, si raccomanda la frequente aerazione dei locali, il rispetto dell'adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l'utenza, nonché l'osservanza delle regole dettate dal R.S.P.P., dal medico competente, e dai protocolli interni assunti e comunicati;
- per tutto il periodo di permanenza della attuale emergenza sanitaria di cui ai citati DPCM indicati in premessa, al personale è confermata la modalità del lavoro agile per lo svolgimento delle mansioni non immediatamente funzionali all'erogazione di servizi a favore della cittadinanza e delle imprese, fermo restando l'assicurazione di un contingente adeguato di personale in presenza per assicurare le attività sopraindicate, adottando forme di rotazione/turnazione dei dipendenti per garantire il presidio di ciascun ufficio, secondo turnistica concordata con il rispettivo responsabile;
- in attuazione di quanto disposto dal DPCM 26.04.2020, all'articolo 1, lettera hh), si raccomanda in ogni caso di promuovere la fruizione dei periodi recupero straordinari arretrati, di congedo ordinario e di ferie, anche dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 47 del CCPL 2016-2018, sottoscritto di data 01.10.2018, compatibilmente con la programmazione ed i carichi di lavoro;
- le ferie ad ore possono essere richieste ed usufruite anche in misura superiore a n. 36 ore/anno come da contratto.

1. Il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e viene assunto a riferimento dai Responsabili dei Servizi in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi deve adottare in relazione all'individuazione, nei Servizi di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività.

2. Le disposizioni di cui sopra producono effetto dalla sottoscrizione e fino a revoca o modifica in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o provinciale.

3. Copia del presente provvedimento viene trasmesso ai dipendenti interessati e pubblicato sul sito internet della Comunità e sull'albo telematico.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO

dr. Luisa Degiampietro

IL PRESIDENTE

Sig. Giovanni Zanon

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.